

***Regolamento per il contrasto al fenomeno del Gioco
d'Azzardo Patologico derivante dalle forme di gioco lecito
previste ed autorizzate ai sensi del TULPS R.D. 18 giugno
1931 n. 773 e s.m.i. nonché della L.R. Lombardia n. 8/2013***

AMBITO TERRITORIALE DI TREVIGLIO

Treviglio, 5 novembre 2018

Indice del documento

Indice del documento	
Premessa	
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	
Art. 2 - Finalità	
Art. 3 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale da gioco e sale scommesse.....	
Art. 4 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco	
Art. 5 - Orari di esercizio delle attività	
Art. 6 - Caratteristiche, sorvegliabilità ed ispezionabilità dei locali adibiti a sale giochi	
Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività.....	
Art. 8 - Misure di contenimento del fenomeno	
Art. 9 - Divieti	
Art. 10 - Sanzioni	
Art. 11 - Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione	
Art. 10 - Norme Transitorie	

Premessa

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta le regole di svolgimento delle attività di gioco lecito, previste ed autorizzate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), **del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96**; nonché dalla legge regionale Lombardia n. 8/2013, dalla D.G.R. n. 1274 /2014 e dal Regolamento Regionale n. 5/2014 e s.m.i.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le attività di gioco lecito, effettuate nelle tipologie di esercizi indicate nel D.M. Economia e Finanze n. 30011 del 30 luglio 2011, articolo 3, il cui esercizio avvenga anche sulla base di specifica concessione rilasciata dall'amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS), e che prevedano vincite in denaro:
 - attività di gioco utilizzando apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (previsti e disciplinati dall'art. 110 comma 6 lettera a) e b) del TULPS R.D. n. 773/1931, sia in pubblici esercizi che in altri esercizi o aree aperte al pubblico, o in sale da gioco, sale scommesse e/o ambienti dedicati al gioco);
 - attività di gioco esercitato mediante apparecchi tra loro collegati in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, comunicante costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - attività di scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
 - attività di gioco esercitato mediante lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, ad eccezione del gioco del bingo, i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento tutti i giochi che non sono ricompresi nell'articolo precedente ovvero:
 - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento di abilità sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) a condizione che gli stessi non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola);
 - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio;
 - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono,

direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

Art. 2 - Finalità

1. L'Amministrazione comunale si prefigge l'obiettivo di garantire che l'esercizio del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati, come evidenziato in premessa – per la salute pubblica, il risparmio familiare, la serenità familiare, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.
2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco compulsivo anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:
 - a. tutela dei minori e della famiglia;
 - b. tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c. contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d. necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e. tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
4. Le finalità sopra indicate devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.
5. Considerata la continua evoluzione del fenomeno del gioco d'azzardo e delle sue conseguenze sociali, umane ed economiche, l'Amministrazione si impegna, attraverso la raccolta e l'aggiornamento periodico dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie, compresa la revisione delle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 3 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale da gioco e sale scommesse

1. L'apertura di sale da gioco di cui all'articolo 86 del TULPS ed ambienti dedicati al gioco effettuato mediante apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 del TULPS R.D. n. 773/1931 sono soggetti a licenza rilasciata dall'amministrazione comunale ai sensi e per gli effetti del TULPS medesimo.
2. Alla medesima licenza è soggetto l'aumento del numero di apparecchi, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie complessiva destinata al gioco, ed ogni modifica societaria relativa all'individuazione dell'esercente.
3. L'apertura di sale scommesse di cui all'articolo 88 del TULPS nonché l'installazione in ambienti dedicati al gioco di apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 comma 6 lettera b) del TULPS R.D. n. 773/1931 sono soggetti a licenza rilasciata dalla Questura ai sensi e per gli effetti del TULPS medesimo.
4. L'apertura ed il trasferimento di sede delle sale da gioco dell'art. 86 TULPS di cui al primo comma, delle sale scommesse dell'art. 88 TULPS di cui al terzo comma, nonché l'installazione di apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS, sono soggetti prima del rilascio della licenza, da parte dell'autorità competente, alla verifica della distanza di mt. 500 da luoghi sensibili nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale Lombardia n. 8/2013 modificata dalla legge regionale n. 11/2015, dalla DGR n. 1274/2014 e dal Regolamento Regionale n. 5/2014 come modificato dal Reg. Regionale n. 10/2015, così come integrata dal presente Regolamento.
5. L'installazione di apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 TULPS comma 6 lettere a) e b), in esercizi già in possesso della licenza o SCIA di somministrazione di alimenti e bevande, è soggetta a comunicazione preventiva da parte della ditta installatrice degli apparecchi medesimi. Tale comunicazione dovrà contenere gli estremi identificativi degli esercizi nei quali sarà effettuata l'installazione o la sostituzione degli apparecchi in questione e la tipologia degli apparecchi installati, e dovrà essere presentata al Comando di Polizia Locale del comune di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo.

Art. 4 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 modificata dalla legge regionale n. 11/2015, dalla D.G.R. n. 1274/2014 e dal Regolamento Regionale n. 5/2014 come modificato dal Reg. Regionale n. 10/2015 è vietata la collocazione/nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in qualunque esercizio aperto al pubblico che si trovi a una distanza inferiore a 500 metri (calcolata considerando la

soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Per nuova collocazione/installazione s'intende la prima installazione di apparecchi da gioco, oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente. Sono equiparati alla nuova collocazione/installazione:

- Il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (dove per concessionario si intende anche il noleggiatore de-gli apparecchi);
- la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

2. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge regionale n. 8/2013 e s.m.i. sono considerati luoghi sensibili in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale, i seguenti:

- esercizi di compro-oro, argento ed oggetti preziosi;
- agenzie di pegni e prestiti;
- unità di offerta sociali rivolte alla prima infanzia;
- giardini e parchi pubblici;
- sportelli bancomat.

3. È fatto divieto all'interno di circoli privati ed associazioni di qualunque natura e finalità, di installare e far funzionare apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS. L'eventuale violazione del divieto da parte di un'associazione o circolo comporterà l'automatico diniego, da parte dell'amministrazione comunale, dell'eventuale patrocinio richiesto dall'associazione o circolo stesso per future manifestazioni o eventi di qualunque genere, nonché il diniego di eventuale occupazione di suolo pubblico per qualunque genere di attività.

4. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e/o distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno di esercizi aperti al pubblico sia di natura commerciale, artigianale che di servizi, anche se su spazi privati.

Art. 5 - Orari di esercizio delle attività

1. Il Sindaco determinerà, con ordinanza ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000, gli orari di esercizio delle attività di gioco lecito definite ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri:

- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;

- determinazione di specifiche fasce orarie di chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di contrastare il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari. Indicativamente tali fasce si individuano dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 23.00 alle ore 10.00.

Art. 6 – Caratteristiche, sorvegliabilità ed ispezionabilità dei locali adibiti a sale giochi

1. I titoli autorizzativi per esercitare un'attività di sala giochi possono essere negati o revocati qualora i locali in cui si esercita l'attività non si prestino ad essere convenientemente sorvegliati ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di attuazione del TULPS (R.D. N° 635 del 6/05/1940)
2. I locali destinati a sala giochi devono essere ubicati al piano terreno (non è ammesso l'utilizzo di locali interrati, semi interrati od ai piani superiori del piano terra);
3. I locali destinati a sala giochi devono avere accesso diretto all'area pubblica e/o alla pubblica via, devono essere visibili dalla pubblica via e gli ingressi e le uscite devono essere immediatamente raggiungibili
4. Ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala giochi si applicano le disposizioni di cui al D.M. N° 564/1992 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività

1. Fermo restando i divieti di cui al precedente articolo 3, l'attività oggetto del presente regolamento è svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. è obbligo esporre all'interno del locale i titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività di gioco;
 - b. è obbligo apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro ai sensi dell'articolo 9- bis del D. L. 12 luglio 2018, n. 87, come modificato dalla Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi da gioco, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati;
 - c. è obbligo esporre all'interno del locale ove sono installati e fatti funzionare gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 nonché nelle sale scommesse ed ambienti dedicati al gioco, la tabella dei giochi proibiti;
 - d. è fatto obbligo esporre in modo chiaro e ben visibile le indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco, le probabilità di vincita e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - e. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori mediante cartelli aventi dimensioni minime cm 30 x cm 40, in lingua italiana, inglese, francese, spagnolo e arabo in caratteri chiaramente leggibili.
2. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello di dimensioni 30x40, esposto in modo chiaro e ben visibile, contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio cui incorre lo stesso giocatore nonché le informazioni circa il personale specializzato della competente ASST cui rivolgersi per contrastare la dipendenza patologica al gioco.

3. Entro il 1° gennaio 2020, come previsto dall'articolo 9 - quater del D. L. 12 luglio 2018, n. 87, come modificato dalla Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, l'accesso agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 e 7 deve essere consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Entro la data di cui al capoverso precedente gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei ad impedire ai minori di età l'accesso devono essere rimossi dagli esercizi.

Art. 8 - Misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale non effettuerà locazione di immobili o aree o concessione di suolo pubblico o privato di cui ha la disponibilità a qualunque titolo, quando negli stessi si intenda aprire una sala da gioco, una sala scommesse, o procedere all'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) nonché vendita di tagliandi gratta e vinci. L'eventuale concessione di aree pubbliche finalizzate alla somministrazione, commercio, vendita della stampa, attività artigianali o qualunque altra attività di servizi è espressamente subordinata all'inserimento all'interno del contratto di apposita clausola di divieto di apertura di sala da gioco, una sala scommesse, e/o installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) nonché la vendita di tagliandi gratta e vinci. Il mancato rispetto di tale clausola da parte del concessionario comporterà la revoca della concessione medesima. In caso di rinnovo o proroga delle concessioni esistenti si provvederà all'inserimento di tale clausola di divieto.
2. In tutti gli ambienti e locali pubblici appartenenti o comunque riconducibili all'amministrazione comunale, il wi-fi pubblico non può abilitare l'accesso a siti che consentano il gioco on line in qualunque forma e modalità essi siano strutturati. L'amministrazione si fa promotrice della stesura di un codice etico da sottoporre alle associazioni finalizzato alla limitazione del gioco on line.
3. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato in concessione locali per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS.
4. Laddove installati videogiochi dell'art 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS è vietata l'installazione di insegne luminose a luce continua o intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi, o all'esterno degli esercizi aperti al pubblico e delle aree, che richiamino in qualunque modo o forma l'attività di gioco effettuata all'interno dei medesimi.
5. In prossimità di ciascuna sala da gioco o sala scommesse, per assicurare un efficace controllo e prevenzione di fenomeni che mettano in pericolo la sicurezza urbana, l'amministrazione valuterà l'opportunità di installare telecamere di sorveglianza le cui riprese e dati saranno trattate nel rispetto della privacy e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2013 e dal Regolamento UE 2016/679.
6. Le sale scommesse ove installati i videogiochi dell'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS e le sale da gioco autorizzate, nel caso in cui i locali dispongano superfici illuminanti, dovranno obbligatoriamente garantire che gli ambienti ove avviene il gioco siano illuminati

per almeno il 40% del totale della superficie dei rapporti aero-illuminanti previsti dalla normativa vigente, da luce naturale diretta.

Art. 9 - Divieti

1. È fatto divieto di ingresso ai minori di anni diciotto nei seguenti esercizi ed aree:
 - a. nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro che si trovino interne alle sale bingo;
 - b. nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) e b) del TULPS R.D. n.773/1931;
 - c. nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;
 - d. nelle aree dei pubblici esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in numero superiore a tre.
2. Fermo restando gli obblighi dell'articolo 7 comma 5 del D.L. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 di indicare formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, ai sensi dell'articolo 9 del D. L. 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito dalla Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro ed è fatto divieto a qualunque esercizio aperto al pubblico mostrare e trasmettere con qualunque messaggio pubblicitario la vincita effettuata, compresa l'esposizione di copie fotostatiche di biglietti "gratta e vinci" o tagliandi di lotterie di qualunque genere, che abbiano determinato vincite nell'esercizio.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincite in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi esercizio aperto al pubblico di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità nazionali, per ottenere vincite in denaro.

Art. 10 - Sanzioni

1. L'Amministrazione comunale esercita, tramite la Polizia Locale, i controlli sul rispetto della normativa regionale e comunale nei locali in cui siano installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.;
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della Giunta comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della Legge;
3. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria;
4. La violazione della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili comporta la sanzione amministrativa prevista, pari a €. 15.000,00 per ogni apparecchio installato in violazione

della distanza minima. È prevista inoltre la chiusura dell'apparecchio mediante sigilli, da rimuovere solo in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. Non è invece richiesta la rimozione fisica dell'apparecchio (art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013);

5. La violazione del regolamento regionale n. 5 del 2014 sull'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito comporta la sanzione amministrativa prevista, da €. 500,00 a €. 5.000,00 (art. 10, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013 e art. 6 del r.r. n. 5 del 2014, come sostituito dall'art. 1 del r.r. n. 10 del 2015);

6. La violazione della normativa regionale relativa alle indicazioni da riportare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette etichette) comporta la sanzione amministrativa prevista di 500 euro, sia per la mancanza delle indicazioni richieste sia per indicazioni false (art. 10, comma 1 ter, della l.r. n. 8 del 2013);

7. La violazione della prescrizione sulle modalità di limitazione ai minori dell'accesso agli apparecchi, attraverso la tessera sanitaria comporta la punizione con sanzione amministrativa pari a € 10.000 per ciascun apparecchio ai sensi dell'articolo 24 commi 21 e 22 del D.L. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011. A tal fine il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro ha l'obbligo di identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività, le autorizzazioni di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento possono essere sospese e, in caso di reiterazione, revocate, come previsto dall'art. 24 comma 21 del D.L. 98/2001.

8. La violazione del divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4 bis e 5 del decreto legge n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi), comporta la sanzione amministrativa, da € 1.000,00 a € 5.000,00 (art. 10, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013);

9. La violazione delle ulteriori prescrizioni in materia di pubblicità, previste dal DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018 n° 96 (divieto di pubblicità sui mezzi di informazione/comunicazione, divieto di sponsorizzazione di manifestazioni pubbliche), comportano una sanzione pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità.

10. La mancata partecipazione ai corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, comporta la sanzione amministrativa, € 1.000,00 a € 5.000,00 (art. 10, comma 3, della l.r. n. 8 del 2013);

11. Le violazioni al presente Regolamento non già disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in materia comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 500,00;

12. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. n° 773 del 18/06/1931 sono puniti a norma degli art. 17.bis, 17.ter, 17.quater e 110 del medesimo.

Art. 11 - Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento devono essere revocate se:

- il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali previsti ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59;
- l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 TULPS);
- le dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività dovessero risultare, a seguito di accertamento, come non veritiere;
- il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di Esecuzione del TULPS;
- L'autorizzazione è revocata quando sopraggiungano e vengano a mancare circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego.

2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del TULPS, possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.

3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 del TULPS (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del TULPS o di autorizzazione ai sensi della L.R. Lombardia n. 6/2010 T.U. Commercio, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 24/11/1981 n. 689, sono revocate.

4. Le autorizzazioni decadono:

- quando è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;
- quando la ditta oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del TULPS è trasferita in altra sede o in caso di trasferimento di titolarità;
- quando l'esercente perda i requisiti morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

6. Le autorizzazioni possono essere revocate, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

7. All'esercente è consentita la sospensione dell'attività fino ad un anno previa comunicazione al Comune in forma scritta. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, sempre per iscritto, la ripresa dell'attività d'esercizio al termine del periodo di sospensione. Decorso tale termine si procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 12 - Norme Transitorie

- 1.** Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a partire dal trentesimo giorno dall'approvazione di ciascun Consiglio comunale dei comuni dell'Ambito territoriale di Treviglio.
- 2.** Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia, nonché agli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti o adottati in quanto applicabili.
- 3.** Le attività già esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del Presente regolamento dovranno adeguarsi entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore.